

LEGGE DI BILANCIO 2023
SCHEDA DI ANALISI DEI CONTENUTI DI MAGGIORE INTERESSE

Nel documento accluso - realizzato da Consenso Europa, società di “Public Affairs” che collabora con Confimi Industria - vengono analizzati i contenuti di maggior interesse della [legge 197/2022](#) (di Bilancio 2023), di cui si è trattato anche su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023.

Scheda di Analisi
Legge di Bilancio 2023
Legge n. 197/22 del 29 dicembre 2022
AC 643-bis/AS 442

PREMESSA	2
TITOLO I - RISULTATI DIFFERENZIALI	3
TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI	3
TITOLO III - MISURE FISCALI	7
Capo I - Riduzione della pressione fiscale	7
Capo II - Disposizioni in materia di entrate	8
Capo III - Misure di sostegno in favore del contribuente	9
Capo IV - Altre misure fiscali	9
TITOLO IV - LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI	11
Capo I - Lavoro e Politiche sociali	11
Capo II - Famiglia e disabilità	15
TITOLO V - CRESCITA E INVESTIMENTI	15
Capo I - Misure per favorire la crescita e gli investimenti	15
Capo II - Agricoltura e sovranità alimentare	20
Capo III - Infrastrutture e Trasporti	21
TITOLO VI - SANITÀ	24
TITOLO VII - SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA	27
TITOLO IX - DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE	35
TITOLO X - MISURE IN MATERIA AMBIENTALE	35
TITOLO XV - FONDI	35
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	36

PREMESSA

Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 la Legge n. 197/22, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Il testo, esaminato da entrambi i rami del Parlamento negli ultimi giorni di Dicembre, è stato approvato a seguito dell'apposizione da parte del Governo della questione di fiducia, che ha blindato l'esito dell'iter parlamentare e ha garantito l'approvazione del testo entro la fine dell'anno, evitando all'Italia di incorrere nell'esercizio provvisorio.

Alla **Camera**, l'**Assemblea** ha ribadito, con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari, la fiducia al Governo che aveva posto la questione sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo 1 del ddl, nel nuovo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. Al **Senato**, invece, l'**Assemblea** ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio il 29 dicembre, con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione.

La manovra mobilita risorse per circa 35 miliardi di euro e prevede la messa in campo di diverse iniziative con gli obiettivi principali di contrastare il caro energia, incentivare le assunzioni e sostenere imprese e famiglie.

Il testo si divide in 16 titoli e 903 commi, nello specifico:

- Titolo I - Risultati differenziali;
- Titolo II - Misure in Materia di Energia Elettrica, Gas Naturale e Carburanti;
- Titolo III - Misure Fiscali;
 - Capo I - Riduzione della pressione fiscale;
 - Capo II - Disposizioni in materia di entrate;
 - Capo III - Misure di sostegno in favore del contribuente;
 - Capo IV - Altre misure fiscali.
- Titolo IV - Lavoro, Famiglia e Politiche Sociali;
 - Capo I - Lavoro e politiche sociali;
 - Capo II - Famiglie e Disabilità.
- Titolo V - Crescita e Investimenti;
 - Capo I - Misure per favorire la crescita e gli investimenti;
 - Capo II - Agricoltura e Sovranità Alimentare;
 - Capo III - Infrastrutture e Trasporti
- Titolo VI - Sanità;
- Titolo VII - Scuola, Sanità e Ricerca;
- Titolo VIII - Cultura, Turismo e Sport;
- Titolo IX - Difesa e Sicurezza Nazionale;

- Titolo X - Misure in materia ambientale;
- Titolo XI - Misure per la Partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e gli Organismi Internazionali;
- Titolo XII - Misure in materia di Sisma;
- Titolo XIII - Regioni ed enti locali;
- Titolo XIV - Giustizia;
- Titolo XV - Fondi;
- Titolo XVI - Disposizioni Finanziarie e Finali.

TITOLO I - RISULTATI DIFFERENZIALI

Con il 1 comma vengono definiti i risultati differenziali, le norme in materia di entrata e di spesa e i fondi speciali, stabilendo i livelli massimi del saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e di cassa.

TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Il Titolo II si apre con il contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**, che viene normato dai commi da 2 a 9. Nello specifico vengono riconosciuti anche nel primo trimestre 2023 alcuni crediti d'imposta già concessi nel 2022 dai [decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022](#) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022. Nel dettaglio:

- Credito d'imposta per le imprese energivore, concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023. Il contributo spetta qualora i costi per kWh della componente energia elettrica abbiano subito, per il quarto trimestre 2022, un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, l'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023.
- Credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica,effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. L'agevolazione viene concessa se, al netto delle imposte e degli

eventuali sussidi, il prezzo dell'energia abbia subito nel quarto trimestre 2022 un aumento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019.

- Credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Anche in questo caso il contributo spetta se il prezzo di riferimento (Mercato Infragiornaliero MI-GAS) del gas naturale nel quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 2019;
- Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Il contributo spetta se il prezzo di riferimento (Mercato Infragiornaliero MI-GAS) del gas naturale nel quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 2019.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, che può riguardare solo l'intero credito che non potrà essere successivamente ceduto, fatte salve due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dal Testo Unico Bancario - TUB o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private - CAP.

Il comma 10, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede l'applicazione della **detrazione 110 per cento-Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici**, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinentiali. La disposizione specifica anche la soglia chilowatt per l'applicazione della detrazione, pari a 200 kW, al 110 per cento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.

La manovra prevede ad annullare, tramite l'ARERA, anche gli **oneri generali di sistema nel settore elettrico nel primo trimestre 2023, applicati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per tali finalità sono trasferiti 963 milioni di euro per l'anno 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023. Tali misure sono normate dai commi 11 e 12.

Per quel che riguarda il **settore del gas**, il comma 13 proroga la **riduzione dell'aliquota IVA** al 5% (rispetto al 10% o al 22% in base alla normativa di riferimento) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023. In caso di consumi stimati, l'aliquota si applica anche alla differenza che deriva dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di gennaio,

febbraio e marzo 2023. Il comma 14 prevede che tale misura venga applicata anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia¹ di cui all'articolo 16, comma 4, del [decreto legislativo n. 115 del 2008](#), contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo **dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023**.

Nello stesso periodo sono, altresì, **ridotti gli oneri generali nel settore del gas naturale**. A tal proposito, il comma 15 prevede che l'ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il comma 16 prevede ad estendere l'aliquota IVA al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023.

Vengono inoltre modificati i **requisiti di accesso ai bonus sociali elettrico e gas per i nuclei familiari** in condizioni di disagio economico o fisico. Il comma 17 aumenta da 12.000 € a 15.000 € il valore soglia ISEE per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023. Il comma 18 prevede che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas. Il comma 19 prevede, infine, il trasferimento di un importo pari a 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023, per le finalità di cui sopra.

Con i commi dal 20 al 23 la Legge di Bilancio dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale, in coerenza con l'obiettivo M1C2-7 del PNRR.

Il comma 24 istituisce un **Fondo**, con dotazione finanziaria pari a 220 milioni di euro per l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da destinare al **contenimento delle conseguenze derivanti dagli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale**. Il comma 25, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede che con delibera dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) possano essere sospesi i procedimenti di interruzione della fornitura di gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Per quel che riguarda i commi 26 e 27, questi autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Infine, il comma 28,

¹ contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia

postula che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Ministero dell'economia delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati affinché, con apposita convenzione, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas.

Vengono inoltre previsti **contributi per maggiore spesa per energia e gas** in favore degli enti territoriali (comma 29).

Per quel che riguarda l'attuazione del [Regolamento \(UE\) 2022/1854](#) del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, i commi da 30 a 38 prevedono **l'applicazione di un limite massimo** di 180€/MWh **ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari** ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia. Con i commi 30,31 e 32 si prevede l'applicazione di un **meccanismo di compensazione ad una via**, in cui il GSE calcola la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, nel caso tale differenza sia negativa, il GSE ne richiede la restituzione come previsto dal comma 33.

All'ARERA viene affidata la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione della norma. Le restituzioni dei maggiori ricavi restano acquisiti dall'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e il meccanismo di restituzione non si applica (comma 37):

- all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW;
- all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;
- all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE ad un prezzo non superiore al tetto previsto;
- agli impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo.

Il comma 39 del provvedimento in esame stabilisce che, per accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del [D.M. 2 marzo 2018](#), il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano venga prorogato al 31 dicembre 2023.

Il successivo comma 40 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma precedente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

La manovra prevede, inoltre, che venga istituito - per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco - un **servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica**, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023. Si prevede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmetta una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Tale servizio di riduzione sarà coordinato con le restanti misure già previste per il contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e dovrà tener conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Le spese per tali finalità sono quantificate con 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Dal comma 45 a 51 è normata l'**estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca** e le modalità di utilizzo del credito, mentre i commi 52 e 53 sono dedicati al rifinanziamento di 1,5 milioni di euro per il 2023 il Fondo destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

TITOLO III - MISURE FISCALI

Capo I - Riduzione della pressione fiscale

Il terzo titolo, dedicato alle misure fiscali, si apre con il Capo dedicato alla riduzione della pressione fiscale, in particolar modo il comma 54 innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'**imposta forfettaria** del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste, modificando il [comma 54 della legge di stabilità 2015 \(legge 23 dicembre 2014, n. 190\)](#). La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione si interrompi immediatamente per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Nei successivi commi, da 55 a 57, viene introdotta la c.d. **tassa piatta incrementale** per cui a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, è prevista **una tassa piatta al 15 per cento** da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa, altresì, le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del **riconoscimento di benefici fiscali** nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.

Il comma 63, invece, riduce dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'**imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato**. Il costo totale della misura, considerando il mancato gettito dell'Irpef e delle addizionali comunale e regionale, ammonta a 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.

La Manovra provvede a prorogare al 1 gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle c.d plastic tax e sugar tax, istituite dalla legge di bilancio 2020 (comma 64).

I commi da 65 a 71, introdotti alla Camera, stabiliscono che le imprese che esercitano **attività del commercio al dettaglio di beni** deducono le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione di un coefficiente del 6% al costo degli stessi fabbricati. Il comma 72 assoggetta all'aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per l'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia, mentre il comma 73 riduce al 10% l'IVA applicabile al pellet.

I commi 74 e 75 sono dedicati alla proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni. Ulteriori misure prevedono:

- comma 76, misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare;
- commi 77 e 78, riguardano l'imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera;
- comma 79, pensioni corrisposte dal Principato di Monaco;
- comma 80, proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari;
- comma 81 e 82, esenzione IMU su immobili occupati;
- comma 83, piano di potenziamento delle cure palliative.

Capo II - Disposizioni in materia di entrate

Il Secondo Capo postula in materia di **entrate fiscali per lo Stato**, di seguito le varie novità introdotte:

- commi da 84 a 96, disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali;
- commi da 87 a 95, imposta sostitutiva sulle riserve di utili;
- commi da 96 a 99, disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri;
- commi da 100 a 105, assegnazione agevolata ai soci;
- comma 106, estromissione dei beni delle imprese individuali;
- commi da 107 a 109, rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni;

- comma 110, agevolazioni piccola proprietà contadina;
- comma 111, agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici;
- commi da 112 a 114, affrancamento quote di OICR e polizze assicurative;
- commi da 115 a 121, contributo di solidarietà temporaneo per il 2023;
- comma 122, accisa tabacchi;
- commi da 123 a 125, proroga di scadenze delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici;
- commi da 126 a 147, norme in materia di cripto-attività;
- commi da 148 a 150, presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA;
- comma 151, vendita di beni tramite piattaforme digitali;
- comma 152, responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti.

Capo III - Misure di sostegno in favore del contribuente

Il terzo capo prevede misure di **sostegno fiscale in favore del contribuente**, come:

- commi da 153 a 161 e da 163 a 165, definizione agevolata avvisi bonari;
- comma 162, compartecipazione alla spesa della Regione Siciliana;
- commi da 179 a 185, adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- commi da 186 a 205, definizione agevolata delle controversie tributarie;
- commi da 206 a 212, conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- commi da 213 a 218, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
- commi da 219 a 221, regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
- commi da 223 a 230, stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;
- commi da 231 a 252, definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- commi 253 e 254, disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità.

Capo IV - Altre misure fiscali

Il Titolo III si conclude con il Capo dedicato ad altre misure fiscali, in particolar modo, il comma 255 chiarisce le condizioni secondo le quali non si configura la stabile organizzazione in Italia, e la conseguente applicazione della normativa fiscale, qualora un veicolo d'investimento non residente operi sul territorio nazionale tramite un

soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (asset manager).

Il comma 264, aggiungendo la lettera b-bis) al [comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002](#), stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, **l'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita** passa dall'attuale 0,45% allo 0,5%.

Con il comma 265 viene prorogato al 31 dicembre 2023 il **credito d'imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno**. Gli oneri derivanti dalla misura sono quantificati in 1.467 milioni di euro. Per lo stesso periodo è prorogato il **credito d'imposta per investimenti nelle ZES**.

Viene inoltre esteso all'esercizio 2023 il **credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**. Gli oneri delle sopra menzionate misure saranno imputati alle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

I commi da 273 a 275, invece, modificano la disciplina ([articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2022](#)) che estendeva il **principio di derivazione rafforzata alle micro imprese**. La manovra prevede quindi che l'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia con riferimento alle imposte sui redditi (comma 273) che all'Irap (comma 274). Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022), ai sensi del comma 275.

Sempre in ambito di contabilità opera il comma 276, che amplia l'**ambito operativo del regime di contabilità semplificata per imprese minori**. Con le norme in esame le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Gli altri commi del Capo prevedono misure rivolte a:

- commi 256 e 257, potenziamento dell'amministrazione finanziaria;
- commi da 258 a 263, servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione;
- comma 270, credito d'imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno;
- commi 271 e 272, proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo;
- comma 277, bonus mobili;

- commi da 278 a 280, Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva

TITOLO IV - LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Capo I - Lavoro e Politiche sociali

Il Titolo IV si apre con il comma 281 che reintroduce per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un **esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati**, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

In materia di pensione anticipata il comma 283 inserisce l'articolo 14.1 nel [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), che prevede in via sperimentale per il 2023 la c.d. **pensione anticipata flessibile**, che si aggiunge - come possibilità alternativa - alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono escluse dall'ambito le forze armate. Sui criteri di calcolo si prevede che il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale sia riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo, pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto - tempo per tempo - nel regime generale INPS (circa 2818,7 €), mentre la successiva liquidazione sarà in base agli ordinari criteri di calcolo e avrà luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia - quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni.

I commi 286 e 287 prevedono la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto o raggiunga entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria - di cui al precedente comma 283 - relativa alla cosiddetta quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Il comma 292 proroga **opzione donna**, la possibilità d'uscita anticipata dal mondo del lavoro all'età di 60 anni per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022

un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni. È prevista anche una stretta sulla misura summenzionata, infatti l'uscita a 59 o 58 anni in caso di figli a carico è prevista solo per le lavoratrici più svantaggiate.

I commi 294, 295, 296, normano l'**esonero contributivo per assunzioni effettuate nel 2023**, riconoscendo ai datori di lavoro privati, che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, pari al 33% per i lavoratori dipendenti. L'esonero viene riconosciuto:

- per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
- in alternativa all'esonero previsto dall'[articolo 8 del D.L. 4/2019](#) per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza (comma 296).

Il comma 295 prevede che tale esonero sia previsto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.

Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l'**esonero contributivo totale** già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'[articolo 1, comma 10, della L. 178/2020](#), in luogo del 30° anno d'età come previsto dalla normativa a regime, a patto che l'assunto non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. L'esonero possiede le seguenti caratteristiche:

- nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000€ su base annua (importo così modificato dalla Camera, in luogo dei 6.000€ originariamente previsti dal disegno di legge in esame), in luogo dei valori previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua;
- per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico, alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato e alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per determinate qualifiche.

Viene esteso, inoltre, l'**esonero contributivo totale per le nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate**, effettuate nel corso del 2023, già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021- 2022 dall'[articolo 1, comma 16, della L. 178/2020](#) per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

L'esonero viene riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L'applicazione di tutti gli esoneri sopra citati sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea (comma 299) e la manovra prevede anche una decontribuzione per giovani imprenditori agricoli (comma 300).

Il comma 301 stanziava 20 milioni di euro per l'anno 2023 a sostegno dell'**imprenditoria giovanile e femminile** di cui al [titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000](#). Viene anche incrementata di 9,5 milioni di euro, per il 2023, la dotazione finanziaria del **Fondo mutualistico per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole** causati da alluvione, gelo, brina o siccità al fine di garantire l'avvio dell'operatività e della gestione del Fondo stesso (comma 302).

Dai commi 324 e 329 viene disposta la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del **Fondo sociale per occupazione e formazione** che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

I suddetti interventi concernono: lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.

In materia di **prestazioni occasionali**, il comma 342 estende la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali fino a 10.000 euro l'anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci. Nel settore agricolo, è prevista ai commi da 343 a 354, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Sono previste ulteriori misure in campo lavorativo come:

- comma 282, indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
- commi da 288 a 291, Ape sociale;
- comma 293, benefici economici per soggetti esposti all'amianto;
- comma 303, istituzione Fondo sulla biodiversità agricola;
- commi 304 e 305, consiglio nazionale giovani;
- commi 306 e 307, Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche;
- comma 308, Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti;
- commi 309 e 310, Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo;
- commi 311 e 312, Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e altre disposizioni relative all'INPGI;
- commi da 313 a 321, Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa;
- comma 322, Rinegoziazione mutui ipotecari;
- comma 323, Misure di semplificazione in materia di ISEE;
- commi 330-333, Emolumento accessorio una tantum;
- commi 334-337, Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- commi 338-341, Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta;

- commi da 342 a 354, Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali;
- comma 355, Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi;
- comma 356 (Contributo Confederazione Misericordie d'Italia)

Capo II - Famiglia e disabilità

Il secondo Capo del Titolo IV dedicato a lavoro, famiglia e politiche sociali raccoglie le **misure a favore delle famiglie e a sostegno dei soggetti con disabilità**.

I commi dal 366 al 368, nello specifico, presentano delle disposizioni in favore degli **enti erogatori di servizi socio-sanitari e socioassistenziali**. Il comma 366 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il **Fondo destinato al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore** iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Tale rifinanziamento è dedicato in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021. Il comma 367 demanda ad un apposito DPCM l'individuazione, nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 366, dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, dei criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché delle procedure di controllo. Il comma 368 stabilisce che allo stanziamento in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#) (in materia di cumulo con altri contributi, di mancato concorso al reddito d'impresa e alla base imponibile ai fini IRAP e di utilizzo di società in house da parte delle PP.AA. interessate nella gestione ed erogazione dei fondi in questione).

TITOLO V - CRESCITA E INVESTIMENTI

Capo I - Misure per favorire la crescita e gli investimenti

Il Capo I del Titolo V della Legge di Bilancio è dedicato alle misure per favorire la crescita e gli investimenti e dai commi 369 a 379 vengono normate le **misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali nel settore degli appalti pubblici di lavori**. Nello specifico il comma 369 aumenta di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l'anno 2027 la **dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, mentre il comma 370 prevede che sia preassegnato un contributo nella misura percentuale del 10% dell'importo di cui al predetto decreto di assegnazione

delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR - in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione.

Il comma 371 prevede che le Regioni debbano procedere all'**aggiornamento dei prezziari regionali** entro il 31 marzo 2023, mentre il comma 373 prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Il comma 374 stabilisce che l'accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezziari aggiornati e il 375 indica gli interventi che saranno finanziati dal Fondo con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

- gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;
- gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;
- gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro.

Il comma 376 prevede l'**ordine di priorità della graduatoria semestrale degli interventi**, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, mentre viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità e del termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali (comma 377).

Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese

le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

I commi da 380 a 382 normano le disposizioni per l'**attuazione del PNRR in materia di processo civile** e di tirocinio dei magistrati ordinari, mentre il 383 è volto ad integrare la **disciplina relativa alle infrastrutture autostradali** A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, al fine di consentire - qualora ci si avvalga nel ruolo di concessionario di società *in house* - l'effettuazione di talune operazioni societarie.

Il comma 384 alza il **tetto al contante** da 1.000 euro a 5.000 dal 1° gennaio 2023 e i successivi commi prevedono che le **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinino in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni. Viene anche istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente previsto un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo.

La Legge di Bilancio rfinanzia anche i **contratti di sviluppo** per:

- 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai **programmi di sviluppo industriale**, compresi i programmi riguardanti l'**attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i **programmi di sviluppo di attività turistiche**,
- 100 mila euro per l'anno 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di **risanamento e riconversione delle centrali a carbone** di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

Il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 390). Il comma 391 destina 900,000 euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.

Per quello che riguarda le **Piccole e Medie Imprese**, il comma 392 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del **Fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese prevista all'[articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge di bilancio 2022 \(L. n. 234/2022\)](#). Il comma citato prevedeva, a decorrere dal 1 luglio 2022, e, nella sua formulazione attuale,

fino al 31 dicembre 2022, una disciplina “ponte”, di *phasing out* dall'intervento straordinario del Fondo previsto per il periodo pandemico ai fini del ritorno alla sua ordinaria operatività. Si tratta quindi di un periodo in cui tale ordinaria operatività è ripristinata solo in parte. Viene inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo da parte dello stesso Fondo nel contesto delle misure di supporto alla liquidità delle imprese e di contrasto agli effetti della crisi ucraina. Il Fondo, per le finalità sopra citate, viene rifinanziato con 800 milioni di euro.

Sempre in materia di PMI, con il comma 395 viene prorogato al 31 dicembre 2023 il **credito d'imposta per le spese di consulenza** relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

Conseguentemente ai nuovi oneri viene integrato lo stanziamento previsto per il 2023 con ulteriori 5 milioni di euro, portandolo a 10 milioni di euro, e stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l'anno 2024.

Con il comma 394, invece, vengono assegnati 80 milioni di euro per l'anno 2023 all'**ISMEA**, al fine di favorire la **capitalizzazione delle imprese agricole**. I commi da 396 a 401 attribuiscono un **credito di imposta alle fondazioni bancarie** in caso di determinate operazioni di fusione, in particolare le norme riconoscono, in caso di fusioni poste in essere da fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.

La manovra istituisce, con il comma 402 il **Fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy** nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, dotandolo di 5 milioni per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il *made in Italy*, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (comma 403).

I commi da 404 a 413 prevedono e normano, l'istituzione di una **fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore** al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. I membri fondatori sono indicati nei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del Made in Italy a cui è attribuita anche la vigilanza, mentre al Ministro dell'economia e delle finanze sono demandate:

- l'approvazione degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione;
- la nomina degli organi sociali e la determinazione dei rispettivi compensi;
- la disciplina dei criteri e delle modalità per l'adesione e la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati alla fondazione e alle sue attività.

Il patrimonio del Centro è costituito da apporti dei ministeri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, dell'Università e della ricerca e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato o altri soggetti. Inoltre, alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali. Per la fondazione è autorizzata una spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per il 2023 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Il comma 414, introdotto alla Camera, incrementa di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziare dall'[articolo 2 del decreto legge n. 69 del 2013](#) per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "**Nuova Sabatini**"). Il successivo comma 415 stabilisce inoltre che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'[articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 69 del 2013](#), è prorogato per ulteriori sei mesi.

Viene inoltre predisposto un sostegno al **credito alle esportazioni**, modificando l'[articolo 16 del decreto legislativo n. 143 del 1998](#), recante disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del fondo costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, ai sensi dell'[articolo 3 della legge n. 295 del 1973](#). Il comma 417, infatti, semplifica le norme che definiscono la modalità di determinazione degli accantonamenti, prevedendo che gli stessi debbano risultare in linea con le migliori pratiche di mercato e che siano quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del fondo su proposta del soggetto gestore, non più approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma solamente trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Il comma 419 incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di 1,5 milioni euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 e il 420 pone un limite di 240,000 euro annui al trattamento economico degli incarichi apicali conferiti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dalle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. Per quello che riguarda il **Fondo Green New Deal** da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili, il comma 421 fissa per il 2023 l'importo delle risorse a disposizione in 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE pari a 3 miliardi di euro.

Al comma 422, si interviene su alcune misure già previste nella legge di bilancio per il 2018 ([n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046](#)) per la **riassegnazione delle frequenze** onde consentire l'accesso e lo sviluppo **del 5G**, in particolare vengono rifinanziati per il triennio 2023-2025 tali interventi, con importi pari a 4,5 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro per il 2024 e il 2025. Le risorse saranno destinate anche all'attuazione del **Piano radio digitale DAB** e alla funzionalità della task force del MIMIT costituita per amministrare le risorse per le compensazioni per operatori e utenti conseguenti al riordino delle frequenze.

Il Capo I dedicato alle misure per incentivare la crescita e gli investimenti si conclude con i termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**. Il Comma 423, infatti, estende al 30 settembre 2023 l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 ([legge n. 232 del 2016](#)), in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Capo II - Agricoltura e sovranità alimentare

Il secondo Capo è dedicato agli **investimenti per la crescita dell'agricoltura**, nello specifico sono previste le seguenti misure:

- commi 424 e 425, Fondo per la sovranità alimentare;
- comma 426, Misure di contenimento del cosiddetto "mal secco degli agrumi";
- comma 427, Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina;

- commi da 428 a 431, Fondo per l'innovazione in agricoltura;
- comma 432, Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica;
- commi 434 e 435, Reddito alimentare;
- commi 436-437, Indennità personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- comma 438, Potenziamento strutture MASAF;
- comma 439, Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura;
- comma 440, Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- commi 441-442, Funzionalità degli impianti ippici;
- commi 443-445, Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi;
- comma 446, Assunzioni MIMIT;
- commi da 447 a 449, Controllo e contenimento della fauna selvatica;
- commi 450 e 451, Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità;
- comma 452, Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- commi 453-456, Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo;
- comma 457, Incremento dotazione Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR.

Capo III - Infrastrutture e Trasporti

Il terzo capo del Titolo V regola, dal comma 458 al comma 525, gli interventi previsti dallo Stato nei settori **Infrastrutture e Trasporti**. Nel dettaglio:

- il comma 458 (**Disposizioni in materia di revisione prezzi**): introduce le disposizioni atte a fronteggiare il caro materiali e a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti;
- i commi 459-470 (**Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento**): il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento;
- il comma 470 autorizza, infine, il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate;

Le opere infrastrutturali in questione non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione o attraverso fondi europei, non sono incluse nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non sono incluse nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e con ANAS S.p.A.;

- i commi 471 e 472 (**Fondo sicurezza lavoro portuale**): viene istituito un Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale;
- i commi 473-476 (**Collegamento intermodale Roma-Latina**): nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina, stabilendo, inoltre, a tale scopo l'assegnazione di 20 milioni di euro;
- i commi 477 e 478 (**Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa**): il comma 477 autorizza la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, nell'ambito del c.d. Fondo Rilancio istituito nel 2020;
- nel comma 478 sono stanziati risorse per il **completamento della linea C della metropolitana di Roma**. Dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro;
- i commi 479-482 (**Fondo ciclovie urbane intermodali**): viene istituito un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- i commi 483-486 (**Metropolitana Milano M4, rete trasporto Napoli, riversamento somme Roma**): vengono stanziati fondi per queste città italiane nel rafforzamento delle reti di trasporto urbano. In particolare il comma 483 assegna al comune di Milano 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana;
- il comma 484 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'**estensione del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli** e per la **fornitura di treni** per la medesima metropolitana;
- il comma 485 stabilisce che il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, 100 milioni di euro per il 2023, 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 240 milioni di euro per il 2026;
- i commi 487-493 (**Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente**): questi commi trattano la progettazione e la realizzazione del c.d. Ponte sullo Stretto;
- i commi 494 a 496 (**Misure per l'insularità**): viene istituito un Fondo atto a garantire la continuità territoriale nelle tratte aeree da e per Sicilia e Sardegna. Vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro a partire dal 2024;
- il comma 497 (**Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada**): sospende, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada;

- i commi 498-502 (**Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina**): contengono misure atte alla realizzazione del piano complessivo per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina del 2026;
- i commi 503 e 504 (**Misure a favore del settore dell'autotrasporto**): vengono stanziati fondi per le imprese al fine di fronteggiare le spese dovute all'aumento del prezzo del carburante. Requisiti previsti sono sede legale o stabile organizzazione in Italia, e l'utilizzo di veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto merci;
- il comma 505 (**Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli**): riduce del 70 per cento l'indennizzo per la maggiore usura delle strade da parte dei mezzi agricoli;
- il comma 506 (**Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione**): prevede l'autorizzazione da parte del CIPESS della realizzazione del terzo lotto della linea ferroviaria Torino-Lione con un finanziamento di 1.274,32 milioni di euro.
- i commi 507 e 508 (**Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione**): relativamente alla linea ferroviaria Torino-Lione vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025, 150 milioni di euro nel triennio dal 2026 al 2029.
- i commi 509 e 510 (Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo): rifinanziamento per gli interventi sulla tratta in questione;
- i commi 511-513 (**Finanziamento di assi viari stradali**): i primi due commi autorizzano la spesa di 3 milioni di euro per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della S.S. 106 Jonica, mentre il comma 513 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento delle operazioni necessarie per l'acquisizione al patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle infrastrutture mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo;
- il comma 514 (**Strade statali sismi 2009 e 2016**): autorizzazione di una spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia);
- i commi 515 e 516 (**Strada Statale n. 4 Salaria**): i commi in questione autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria;
- il comma 517 (**Corridoio Reno-Alpi**): autorizza la spesa di 22 milioni di euro per il 2023, in favore di RFI S.p.A., per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi;
- il comma 518 (**Progetto di sviluppo del territorio piemontese**): vengono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'attuazione del "Progetto condiviso di

sviluppo del territorio piemontese” nell’ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo ferroviario di Genova;

- i commi 519 e 520 (**Peschiera**): viene autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per il miglioramento della fornitura idrica della Città Metropolitana di Roma;
- il comma 521 (**Contributo straordinario alla Regione Calabria per opere pubbliche**): assegna alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- commi 522-525 (**Rafforzamento Autorità trasporti**): autorizzazione all’Autorità di Regolazione dei Trasporti ad assumere 30 nuovi dipendenti a tempo indeterminato.

TITOLO VI - SANITÀ

Il Titolo VI si apre con i commi 526 e 527 riguardanti l’**indennità di pronto soccorso**. La norma incrementa le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso. In particolare, il comma 526 stabilisce che le citate risorse siano incrementate di complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si stabilisce, infatti, che i limiti di spesa annui lordi per la definizione della specifica indennità ivi indicata, siano incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Il comma 527 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Con il comma 528 si proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza dell’arco temporale in cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono **assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario**, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022) alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Il comma 529, per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel **“Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”** autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla

base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Il comma 530, per la realizzazione di un programma pluriennale di **screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia**, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Con il comma 531 si autorizza poi la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli **IRCCS** (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) **della "Rete oncologica"** del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS **della "Rete cardiovascolare"** del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Il comma 532, al fine di **salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane**, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'[articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto legge n. 41 del 2021](#) (per il periodo 1/9/2021 - 31/12/2022), prevede che con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il comma 533 stabilisce che il decreto di cui al comma 532 è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 534 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere prioritario nel settore sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 535 incrementa il **livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni

legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 536 incrementa il fondo di cui all'[articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020](#) di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'**acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.**

Il comma 537 (**Incremento risorse per personale non sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità**) prevede che le risorse recanti le autorizzazioni ad assumere, a tempo indeterminato, aggiuntive a quelle consentite dalla normativa vigente in favore del dicastero della Salute, si intendano comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, anche al trattamento economico accessorio del personale di volta in volta interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 (Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità), della legge 14 ottobre 1999 n. 362.

Il comma 538 (**Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale**), rende permanente il contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicologi, dato l'aumento di condizioni di fragilità psicologica dovuto all'emergenza pandemica, innalzandone a 1.500 euro a persona il limite massimo previsto (nel 2022 il limite è stato variabile tra 200 e 600 euro a persona in base alle diverse fasce ISEE entro i 50.000 euro e nel limite complessivo di 25 milioni suddivise in quote regionali) e nel limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Il comma 539 incrementa di 200.000 euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025 lo stanziamento del **Fondo per i test Next generation sequencing**, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 1, comma 684, della legge n. 234 del 2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori per i quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza in relazione a tali metodologie. L'incremento del Fondo è in particolare destinato ai test di profilazione genomica del colangiocarcinoma. La norma demanda ad un apposito decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo e del sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

I commi 540 e 541 intervengono poi sul tema del **payback sanitario**. Il comma 540 in considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, stabilisce che le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard

dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 541 prevede la definizione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge delle modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della [legge n. 234 del 2021](#) (che fissa le varie percentuali, per tipologia di canale di distribuzione dei farmaci e per anno di riferimento, dei tetti della spesa farmaceutica rispetto al FSN) esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.

I commi 542 e 543 presentano una disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi e l'estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari.

Il comma 544 dispone che per il 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, è pari allo 0,40% delle predette risorse.

I commi dal 545 al 547 presentano delle misure riguardanti i presidi e le strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio.

TITOLO VII – SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

L'articolo 1, commi 548-554, **(Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione)** in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

In particolare, il comma 548 prevede che in via generale il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le **competenze STEM, digitali e di innovazione** in ogni "segmento": nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale; nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; con riguardo all'istruzione superiore, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'uguaglianza di genere.

Il comma 549 interviene sul versante dei **docenti**, e più in particolare prevede che, nell'ambito della **formazione** continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative.

Il comma 550 opera sugli **ITS** rafforzando il riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere nell'ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale *ITS Academy*.

Il comma 551 inserisce tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle **materie STEM**.

Il comma 552 affida al **Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure:**

a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche; c-bis) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali.

c-ter) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale.

c-quater) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro.

I commi 553 e 554 riguardano i profili finanziari.

In dettaglio, il comma 553 precisa che le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 554 dispone che dall'attuazione del complesso delle suindicate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 1, comma 555, **(Nomina degli organi della Scuola di alta formazione dell'istruzione)** interviene sulla disciplina dei percorsi di orientamento, per estenderli a tutte le classi e gli anni di corso della scuola secondaria, sia di primo grado che di secondo grado.

Il comma 557 introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla **determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni**. Il comma 558 stabilisce la destinazione dei risparmi conseguenti all'applicazione della nuova disciplina introdotta dal comma 352. Il comma 559, consente alle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il comma 557 introduce all'articolo 19 del D.L. n. 98/2011 i nuovi commi da 5-*quater* a 5-*sexies*

La nuova disciplina (contenuta nel nuovo comma 5-*quater*):

- è operativa a decorrere dall'a.s. 2024/2025;
- prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, entro il 31 maggio (in luogo del termine del 30 giugno previsto nel testo originario) dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;
- specifica che essa intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR.

Tra le riforme previste nell'ambito della Componente 1 è prevista anche la **riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (a titolarità del MIM)**.

Nel dettaglio, la riforma intende adeguare il numero degli alunni per classe a fronte del calo demografico e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici. Come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad altri istituti dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale.

Il nuovo comma 5-*quinquies* disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 31 maggio. Il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il 30 giugno sulla base di un coefficiente, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri - su base regionale - relativi al numero degli alunni iscritti e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, salvaguardando le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli a.s. considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Il comma 558 prevede che i risparmi conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare:

- il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
- il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;
- il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
- il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il comma 559, dispone che le **contrattazioni integrative regionali (CIR)** per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni

sottodimensionate al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Il comma 560 dell'articolo 1, **(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)** stanziava la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, nonché per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.

Il comma 561 **(Misure in materia di istruzione e merito)** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR.

Il comma 562, primo periodo, prevede che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Il comma 562, secondo periodo, dispone che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Il comma 563 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 564 dispone che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, prevede **penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato** nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato.

Il comma 565 **(Risorse per l'assistenza informatica del MUR nell'attuazione del PNRR)** stanziava 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza.

Il comma 566 **(Risorse per le borse di studio destinate a studenti universitari e AFAM)** incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR. Più in dettaglio, la misura stanziava l'importo di 500 milioni di euro operando in una duplice direzione:

La disposizione stanziava risorse ulteriori volte ad assicurare la continuità dell'attuale sistema di erogazione delle borse di studio per studenti universitari e AFAM, finanziato pure grazie al PNRR, anche una volta che le risorse apportate da quest'ultimo si saranno esaurite. Il PNRR, con l'Investimento sulle Borse di studio per l'accesso all'università, ha l'obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro.

La misura stanziava l'importo di 500 milioni di euro operando in una duplice direzione:

- 1) aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, per giungere così ad un valore di circa 4.000 euro per studente;
- 2) allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell'Unione europea di studenti con una borsa di studio.

Il comma 567 prevede che le risorse per la rifunzionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l'ulteriore **sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili** dell'Università degli studi di Trieste.

I commi 568-571 (**Contributo CNR, disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici e borse di studio vittime di reati**). Il comma 568 riconosce al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario, per l'anno 2023, di 15 milioni di euro. Il comma 570, prevede, che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, e ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, siano determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 571, incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati, vittime (o figli di vittime) di determinati reati.

Il comma 572 (**Quota premiale università non statali riconosciute**) innalza per le università non statali legalmente riconosciute dal 20% al 30% (in analogia con quanto previsto per le università statali) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca.

I commi 573 e 574 dell'articolo 1 (**Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca**) sono stati inseriti dalla Camera. Il comma 573 sostituisce il secondo periodo dell'[art. 1, comma 310, lett. b\), della L. 234/2021](#) (legge di bilancio 2022), prevedendo che le risorse ivi previste (30 milioni a decorrere dal 2022), destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori

e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, siano ripartiti sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR. Il comma 574 dispone la ripartizione delle predette risorse, non ancora assegnate, tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Si ricorda che il comma 310 dispone, complessivamente, l'incremento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)**. Tali risorse sono dirette a finanziare: l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo superamento di procedure selettive riservate (lettera b)); gli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tranne il CNR, di cui una quota è vincolata al superamento del precariato (lettera a)); la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca (lettera c)).

I commi da 575 a 578 prevedono che, a decorrere dall'anno 2023, al personale delle aree dell'**Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)** possano essere riconosciute le misure dell'**indennità di amministrazione** spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, il comma 575 prevede che, al fine di perseguire l'**armonizzazione dei trattamenti economici accessori**, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti.

Il comma 576, prevede che, per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575, il **differenziale stipendiale** possa essere **rideterminato** considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.

Il comma 577, dispone che a decorrere dal 2023 i **fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANVUR** possano essere incrementati di euro 16.683 (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale.

Il comma 579 (**Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche**) stabilisce che gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze.

Il comma 580 (**Fondo alloggi studenti universitari fuori sede**) prevede un rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali.

Il comma 581 (**Contributo all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia**) prevede risorse di 4 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.

I commi 582 e 583 (**Università a vocazione collegiale**) stanziavano risorse per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e dettano disposizioni per la loro ripartizione.

Il comma 584, (**Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità**) incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2023, i fondi delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento. La finalità è di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, con la prescrizione di avvalersi di docenti opportunamente formati, attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari, come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Il comma 585, (**Fondi per il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management**) autorizza la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere il progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*.

I commi 586-587, al dichiarato fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto dal PNRR (nell'ambito dell'Investimento 3.4 della M4C1.3), prevede che è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il **sostegno e il potenziamento di alcune Scuole Superiori d'Ateneo**.

Il comma 588, incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori **borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica**.

I commi da 589 a 591, istituiscono e disciplinano un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da trasferire alla regione Piemonte, quale contributo straordinario per accelerare la **realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino**.

TITOLO IX - DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

Il comma 656 prevede che in relazione alla specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro annui, per gli anni dal 2023 al 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la **tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi** a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

Il comma 657 stabilisce che le risorse di cui al comma precedente possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del [decreto-legge 31 marzo 2005](#), n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse spettanti sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656, alla stipula delle relative polizze assicurative.

TITOLO X - MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Il Titolo X prevede le misure in Materia ambientale ed in apertura del titolo, con i commi da 685 a 690 vengono riproposti per gli anni 2023 e 2024, il **credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati** precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 73, legge n.145/2018). Viene quindi disposto il rifinanziamento del credito con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l'anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con [decreto Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022. La disciplina del credito d'imposta viene rinviata ad un decreto ministeriale del MASE per la specificazione dei requisiti tecnici.

Il comma 691, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il **rifinanziamento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangioplastica"**, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

TITOLO XV - FONDI

Nel titolo dedicato ai Fondi, i commi da 871 a 874 recano la determinazione di alcuni Fondi, nello specifico:

- il comma 871, riduce dal 2023 fino al 2033 il Fondo per l'attuazione della manovra di bilancio 2023/2025, istituito dal [D.L. n. 176/2022](#)². La riduzione è necessaria per il finanziamento degli interventi della manovra di bilancio, in particolare per le misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica, fatta eccezione per l'anno 2023, in cui la riduzione (pari a 2,6 miliardi su una dotazione di 4,1 miliardi) è operata facendo salvo l'accantonamento di 1,5 miliardi reso indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas;
- Il comma 872 riduce di 1.393 milioni di euro annui, dal 2023 in poi, il Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3338/MEF) dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020;
- Il comma 873 incrementa, dal 2023 in poi, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;
- Il comma 874 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

I commi 885 e 886, postulano in merito ai **dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito**. In particolare, il comma 885, interviene sull'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici. Mentre il comma 886 estende dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal [D.L. 126/2019 \(L. 159/2019\)](#). Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022.

Il comma 894, invece, conferma, anche nel 2023, l'**applicazione della detrazione fiscale 110% (piuttosto che il 90%³)** per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. In particolare la riduzione non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

² DL Aiuti-quater

³ come previsto dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del [D.L. 18 novembre 2022, n. 176](#) che ha introdotto il Superbonus, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Tra le disposizioni finali ci sono anche le **misure in materia di Strategia nazionale di Cybersicurezza**, regolate dai commi 899 a 902, con cui vengono istituiti due Fondi nello stato di previsione del MEF finalizzati ad attuare la Strategia ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta di:

- il **Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza**, è volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
- il **Fondo per la gestione della cybersicurezza**, è destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN** è investita dei compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. In particolare, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni responsabili nell'ambito del Piano.

Su indicazione dell'ACN e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate.

La Legge di Bilancio si conclude con il comma 903 riguardante la **clausola di salvaguardia**, che prevede che anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano - compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione - siano applicabili le disposizioni della manovra, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.